



Confronto tra statuti "Misericordia di Ruvo Del Monte"
Allegato A al verbale di Assemblea generale del 26/04/2022

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
Ind. 6.6
2022/6-19
30

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA

Statuto Vigente della "Confraternita di Misericordia di Ruvo Del Monte"	Statuto della "Confraternita di Misericordia di Ruvo Del Monte-ODV" con le modifiche adottate per adeguamento al CTS - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n°117- Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n°106.
PREMESSA <i>Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che ". ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".</i>	PREMESSA <i>Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che ". ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".</i>
CAPO I	

An. M. P.
Daniela B.

Blue M.
4/11/11

Andrea Del Ponte
Landi
Cervini
Santeramo
Capri Antella
Celli
Ferrari



COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA	
Articolo 1	Articolo 1 - Denominazione
È costituita in RUVO DEL MONTE l'Associazione dal titolo "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RUVO DEL MONTE" con sede in Ruvo Del Monte (Potenza), Via Largo San Giuseppe n°7, Diocesi di MELFI, RAPOLLA E BARILE.	È costituita in RUVO DEL MONTE l'Associazione ente del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RUVO DEL MONTE ODV" con sede in RUVO DEL MONTE , Diocesi di MELFI, RAPOLLA E BARILE.
Articolo - 2	Articolo 2 - Principi ispiratori
La Misericordia di RUVO DEL MONTE è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.	La Misericordia di RUVO DEL MONTE è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana/nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.
Articolo - 3	Articolo 3 – Elementi giuridici
La Misericordia di RUVO DEL MONTE è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e	La Misericordia di RUVO DEL MONTE è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni

Anna Di Perna
Daniela Fylso

2. D. Di Perna
F. Di Perna

Cordelia Perna
Renata Perna

Capo Fraternità
Andrea Del Monte
Loredana D'Amico

A. Di Perna
D. Di Perna



IL SEGRETARIO
Cristina Antonietta

Il Presidente

seguenti del vigente Codice Civile.	Volontariato.
La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 231 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.	La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.
Articolo 4	Articolo 4 – Finalità
Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.
La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile	

Ana a Bene
Danielle Liliu

³ Ben Ihu
Gianluigi

Andrea Del Monte
Francesco Bonifazi
C. e P. S. 1000000

Dr. Ludovico
Capini Cristoforo
A. R. M.



SEGRETARIO
Cicco Antonella

Adm. 1000000

	n) iniziative di agricoltura sociale;
	o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
	p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
	q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
	r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
	La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo.

IL SEGRETARIO
Cicoria Antonietta

IL PRESIDENTE
D. B. B. B.



Am. M. B.
Danilo Lello

6. *Calderini* *Capri* *Del Monte*
Donato *Forza* *Landi* *Pontieri*

A. J. M.

Articolo - 6	Articolo 6 - Sezioni
Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.	Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.
Articolo - 7	Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche
In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".	In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".
Articolo - 8	Articolo 8 - Stemma
Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. È rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M"	Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche

IL SEGRETARIO
Giovanni Antonello

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including 'Daniele', 'Pier Paolo', 'Corde ex sum', 'Lapini', 'Ontal', 'Indice del Norte', 'San Luigi', 'Dante', 'Di Gelo', and 'A J M'.]

una volta affiliata, la rappresentanza locale.	Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.
Articolo - 11	Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni
Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.
Articolo - 12	Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

Stano G. Piana
Daniela Piana

¹⁰
Stano Piana
Carabinieri
Raffaella Piana

Capo
Andrea Del Monte
Sanzioni
Montina

D. L. Basso
11/11/2017



SEGREARIO

Stano Piana

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.	La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:
	a) quote e contributi degli iscritti;
	b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
	c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
	d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
	e) donazioni e lasciti testamentari;
	f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
	Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
	g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

IL SEGRETARIO
Cicco Antonella

Il Presidente
D. Del Ponte



Il Presidente
Daniela Liba

Il Presidente
D. Del Ponte

Il Presidente
D. Del Ponte

Il Presidente
Andrea Del Ponte
D. Del Ponte

Il Presidente
D. Del Ponte

	h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
	l) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari.
	La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
	Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.
Articolo - 13	
Le opere caritative della Confraternita e degli iscritti sono gratuite.	
La Confraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi un'oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per il Sodalizio e per l'opera prestata dai Confratelli.	
Articolo - 14	Articolo 13 – Il volontario
Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.	Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione sotto
È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma	

IL SEGRETARIO
D. B. B. B.

D. B. B. B.



Amo D. B. B. B.
Daniele Felso

12
D. B. B. B.

Capo Confratelli
Roberto Babiloni

Capo Confratelli
Andrea Del Monte
Lancini

D. B. B. B.

di compenso.	nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.
Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene me renda merito".	
Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.	
	La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
	La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
	La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto

Adesso la Brava
Daniela Lido

13
Piero Piro

Coordinatore
Barbara Piro

Capo
Andrea Del Monte
Londini Bentoni

Di...
15...



Chiusura
Chiusura

Chiusura

	utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo - 15	Articolo 14 – Gruppi operativi
La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia.	La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.
I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.	Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.
Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.	
CAPO - II	CAPO - II
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E	REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E
CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI
Articolo - 16	Articolo 15 - Iscrizione

Am. D. P.
Daniela G. B.

¹⁴
Pierluigi
Roberto P.

Salvatore G.
Roberto P.

Capini
Andrea Del Ponte
Luca D. B.

De Luca
A.



SECRETARIO
Ch. M.

D. B.

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. Questi si suddividono in tre categorie:	Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. Questi si suddividono in due categorie:
a) Confratelli aspiranti;	
b) Confratelli effettivi;	a) Confratelli effettivi;
c) Confratelli sostenitori.	b) Confratelli sostenitori.
L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli effettivi iscritti.	L'iscrizione dei confratelli effettivi e dei confratelli sostenitori avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.
Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione.	
Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio

IL SEGRETARIO
G. M. C.

P. P.



Andrea P. P.
Davide Lillo
15
D. M.
C. P.
R. P.
C. P.
A. P.
L. P.

D. M.
A. P.
L. P.

avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.	avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.
Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.	
	L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.
Articolo - 17	Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli
I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui all'artt. 16 e 18, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria degli Effettivi. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. I Confratelli aspiranti non partecipano all' Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.	Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione. I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che

IL SEGRETARIO
C. P. P. P. P.

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures and names: Davide Lello, 16, Rosalia Palano, C. P. P. P. P., Antonio Del Monte, L. P. P. P. P.]

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva. I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli sostenitori non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.	costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali, partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. I Confratelli sostenitori non compiono il periodo di aspirantato. Sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli sostenitori partecipano all'Assemblea, godono del diritto di voto attivo dopo un anno dalla loro adesione ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.
Articolo - 18 Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota	Articolo 17 -Requisiti di iscrizione Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota

Anna M. Biondi
Daniela Pileo

Gerardo
17
19

Francesco De
Della Gera
Roberto Pizzetti
Capri
Antonio
Indro Del Monte
Fantini
Compton

Di. G. Biondi
A. A. A.



IL SEGRETARIO
Roberto Pizzetti

D. Biondi

associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.	associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Articolo - 19	
Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Confraternita stessa per questo tipo di aggregazione. Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.	
CAPO III	CAPO III
DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI	DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI
Articolo - 20	Articolo - 18 – Doveri dei confratelli
Gli iscritti alla Confraternita devono:	Gli iscritti alla Confraternita devono:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;	a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;	b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;	c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali	d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali

Anna M. Basso
Daniela Lilla

18
Phel Muro
Gian Muro

Cecilia M. Muro
Rosanna Muro

Capo Confraternita
Andrea Del Monte
Landi Muro

D. Muro
A. Muro
M. Muro

IV SEGRETARIO
Circolo Antiochia

D. Muro

17.04.2020
17.04.2020

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione preso dall'Assemblea.

all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

1891
Cecilia Annella

D. De la Cruz

[Handwritten signatures and names across the bottom of the page, including "Ben Hues", "Callewage", "Capri", "Catallo", "D. L. Dancy", "Jackson", "Del Norte", "Gonzalez", and others.]

giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	
CAPO IV	CAPO IV
ORGANI DELLA CONFRATERNITA	ORGANI DELLA CONFRATERNITA
Articolo - 23	Articolo 21 – Gli organi
Sono organi della Confraternita:	Sono organi della Confraternita:
a) L'Assemblea;	a) L'Assemblea;
b) Il Magistrato;	b) Il Magistrato;
e) Il Governatore;	e) Il Governatore;
d) Il Collegio Probivirale;	d) Il Collegio Probivirale;
e) Il Collegio dei Sindaci Revisori;	e) L'organo di controllo.
	L'ASSEMBLEA
Articolo - 24	Articolo 22 - Composizione
L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.	L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e da quei sostenitori iscritti al Sodalizio da oltre sei mesi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.
Articolo - 25	Articolo 23 – Assemblea ordinaria
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro	L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla

Amore da bene
Daniele Lino

22
Piero Lino

Calderone
D. Cella
Roberto P. Lino

Capri Andrea
Andrea Del Ponte
S. Lino

D. Lino

St. Lino

IL SEGRETARIO
D. Lino

St. Lino



Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 25.	d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.
Articolo 27	Articolo 25 – Quorum costitutivo
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.
Articolo - 28	Articolo 26 – Quorum deliberativo
L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle	L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente

Am. D. Gama
Daniela Lho

24
Dei Muro
Agliardi

Capini Antella
Andrea Del Conte
Saracino

D. L. D. Muro
12 elu

20

SECRETARIO

D. L. D. Muro



proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;	modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 47;	f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;
f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, la Commissione verifica poteri e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;	g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art.22;	h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
	i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
	IL MAGISTRATO
Articolo - 30	Articolo 28 - Attribuzioni
Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea.	Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.
È eletto dalla stessa Assemblea.	
È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42.	
In particolare:	
In particolare:	In particolare:
a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di	a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di

IL SEGRETARIO
Confraternita

A. S. S. S. S. S.



Am. a. f. m.
Donato R. S.
26
Regi. f. m.
Gen. H. 1
Coluca g. m.
Roberto P. f. m.
Capini Conf.
Andrea Del Monte
Sam. R. m. f. m.
Di. m. f. m.
A. S. S. S. S.

Confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all'art. 17, comma secondo;	
h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;	
l) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
l) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;	h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio.	i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
n) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;	l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Confratelli aspiranti e sostenitori ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
	m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;	n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi e sostenitori;	o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi e sostenitori;

IL SEGRETARIO
C. C. C.

D. B. B.



Amministratore
Enrico F. F.

Procuratore
G. M.

Procuratore
P. C.

Presidente
D. C. C.
Vice Presidente
A. C. C.
Sindaco
S. C. C.
Sindaco
S. C. C.

Procuratore
A. C. C.

q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;	p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;	q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
s) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;	r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
t) nomina, nel caso di cui al quinto comma dell'art. 35, il Segretario;	
u) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;	s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;	t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
	u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.	v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Anna G. P...
Venise L...

29
Pl...

Corrado...
La...
Religiosi...

Papini...
Andrea Del Monte
San...

518

IL SEGRETARIO

...



Articolo - 31	Articolo 29 - Composizione
Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall'Assemblea, purché dispari e non inferiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio. Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.	Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.
Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore.	Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Confraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.	Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.
Articolo - 32	Articolo 30 - Adunanze

Anna D. Basso
Daniela Lillo

30
Olivero

Colucci per Capri Contell
Della
Indica Del Monte
Panda



Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a Scrutinio

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Anna D. Ricci
Daniela Piro

Plu 31
Grav

Edoardo Ben
Rosalia Petrosi

Cagnini
Andrea Del Conte
Samuele Ben

P. L. D. M.

A. P. M.
Edo. Piro

l'interessamento della Confederazione stessa;	l'interessamento della Confederazione stessa;
g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.	g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.
	Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.
Articolo - 34	Articolo 32 - Il Vicegovernatore
Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.	Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.
Articolo - 35	Articolo 33 - Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell'art.30. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita;	Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme

[Signature] 33 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 33. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato fra i dipendenti della Confraternita nel qual caso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Magistrato. In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente con voto consultivo.	previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.
Articolo 36 L' Amministratore, è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.	Articolo 34 - L'Amministratore L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

IL SEGRETARIO
Cicco Antonio

S. M. M. M.



Am. D. P. P.
Daniele P.P.
D. P. P.
D. P. P.
D. P. P.
D. P. P.
D. P. P.
D. P. P.
D. P. P.
D. P. P.

precedente art. 31 commi 4 e 5.	Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.
Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.	
Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.	
In particolare:	In particolare:
a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;	a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;	b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;	c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;	d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 48 commi	e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi

Am. n. 36
Donato Lupo

Adlocari Geronzi
Res. Usc. Red. Rossi

Opini. Ortolani
Andrea Del Ronto

1. D. A. J. V. M. C.

IL SEGRETARIO
Donato Lupo

S. P. M. C.



1 e 2.	1 e 2.
I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.	Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.
Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.	
	Esso tiene il libro delle proprie adunanze.
	Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo
Articolo - 39	Articolo 37 – Composizione e attribuzioni
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli effettivi secondo le modalità degli artt. 28,41 e 42 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.	La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea
Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 31 commi 4 e 5.	
I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.	

Amministratore
Daniela *Filippo* *Giuseppe* *37* *Marco* *Roberto* *Antonio* *Antonio*
Amministratore *Amministratore* *Amministratore* *Amministratore* *Amministratore* *Amministratore* *Amministratore*

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.	stessa.
Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori ufficiali dei conti.	
I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.	I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.
Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.	Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.	I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.
	Quando siano superati per due esercizi consecutivi due del

Ana di G...
Daniela L... *P...* *38* *P...*

Corucci per *Esquie Antella*
Stella *Andrea Del Monte*
Andrea P... *Lamberto* *...*



IL SEGRETARIO
Antonio Ambrosio

parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno

dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di

SEGREARIO
Stefania Nardella
D. Delmonte



Amministratore
Daniela Pella
Pella
39

coordinatore
Della Pella
Emanuela
Andrea Del Monte

D. Delmonte
A

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.	
Articolo – 41	Articolo 39 – La Commissione elettorale
La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. E' composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli effettivi ed ha il compito di:	La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:
a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;	a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere;	b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli sostenitori;
c) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'art. 31, primo comma.	c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
d) redigere la lista di 10 Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 5 saranno gli eletti;	d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Am. D. B. B.
Danielle Lillo *Roberto* *Adriano* *Capri* *Andrea Del Monte* *17/12/19*
Giuseppe *Roberto* *Andrea* *Andrea* *Andrea*



II SEGRETERIO
[Signature]
 D. B. B.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tener conto delle norme di cui al precedente art. 31.	
	f) accerta la regolarità delle deleghe;
	g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.
Articolo - 42	Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella citata lista. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.	Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta

Am. d. Am. *43* *Adlocuig* *Pepini* *Contella* *Di Zaccaria*
Severio *Am. d. Am.* *Roberto* *Am. d. Am.* *Andrea* *Sel. Mont.* *Am. d. Am.* *Am. d. Am.* *Am. d. Am.*

SEGRETERIO
 CONFRATERNITA'

D. Zaccaria



a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario; b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea; c) accerta la regolarità delle deleghe; d) redige, esperite le incombenze, apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito degli atti per il rinnovo delle cariche.	
Articolo - 44 I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.	Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.
Articolo - 45 Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un	Articolo 42 -- Gratuità delle cariche elettive Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un

Cicopia Antonietta

P. Minerva



fun. a. am. Paolo R. On. Fun. Sec. Carlo... per Copia Antonietta Da Zuccato Andrea Del Monte Paolo... 17/12/2012

rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.	rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.
Articolo - 46	Articolo 43 – Riforma dello statuto
La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 30 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.	La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso	L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso

Am. 12. Roma
Dimitri Peder
Pier Pier⁴⁶

Cedric
Raffaella Refrasi

Equi Contab
Andrea Del Monte
Laurin 12. 1

Di. 2. 1
12. 1
A. 1

IL SEGRETARIO
ANTONIO SANTORO
CORRISPONDENTE
SANTORO

periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all' Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa	periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.
Articolo - 47	Articolo 44 - Regolamento generale
L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del	L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con

IL SEGRETARIO
Cecilia Antonietta

A. M. M. M.



Am. A. M. M. 47
 Danieli Perugini
 Cerbasi
 Capri
 Andrea Del Ponte
 D. C. M. M.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale ai sensi dell'art. 27, ultimo comma c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art.11 disp.att. c.c.	Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.
	Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
	Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.
Articolo - 49	Articolo 47 - Scioglimento della Confraternita
La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le	La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le

Am. D. Am.
David Rino
Plu 49

Cedre en fin
Donatino Palazzi

Papier Pontilly
Andrea Del Monte
Leo. Lini

Di Z. d. am
D. G. la

SEGREARIO
 C. G. M.



